



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI GENOVA
Presidenza

Genova, 10 settembre 2024

OGGETTO: provvedimento organizzativo in materia di modifiche al codice di procedura penale ed all'ordinamento penitenziario apportate dal D.L. n. 92 del 4 luglio 2024 conv. L. 8 agosto 2024 n. 112 con modifiche.

Il Presidente,

rilevato che il decreto legge n. 92 del 4 luglio 2024 convertito in legge 8 agosto 2024 n. 11 ha apportato modifiche al codice di procedura penale ed all'ordinamento penitenziario;

sentiti i magistrati dell'Ufficio;

ritenuto necessario dare disposizioni organizzative in via definitiva in merito all'applicazione della normativa introdotta dalle disposizioni di cui all'oggetto, così dispone:

- conferma il provvedimento organizzativo in data 12 luglio 2024 (qui allegato) in materia di modifiche apportate al procedimento per la concessione di misure alternative disciplinato dall'art. 678 comma 1 ter c.p.p. in ragione della soppressione al primo e secondo periodo dell'espressione "provvisoria" e della sostituzione del terzo periodo con il seguente "Il tribunale di sorveglianza, quando è proposta opposizione, procede, a norma del comma 1, alla conferma o alla revoca della ordinanza" ed il quarto periodo dal seguente "Allo stesso modo il tribunale di sorveglianza procede quando l'ordinanza non è stata emessa";
- quanto alle **nuove disposizioni di cui all'art. 69 bis ord. pen.** così come sostituito dall'art. 5 co. 3 del d.l. in oggetto:
 - non essendo più previsto che nel procedimento in materia di liberazione anticipata ex art. 69 bis nuova formulazione il magistrato decida previa richiesta del parere del pubblico ministero, il magistrato e la cancelleria non trasmetteranno più gli atti al pubblico ministero per la decisione nel procedimento di liberazione anticipata e la decisione verrà assunta dal magistrato in assenza di parere;
 - in occasione di ogni istanza di accesso a misure alternative alla detenzione o ad altri benefici penitenziari presentata ai sensi del comma 1 dell'art. 69 bis ord. pen., la predetta istanza andrà iscritta al SIUS ed il presidente del tribunale od il magistrato valuteranno la sussistenza delle condizioni per iscrivere il procedimento di liberazione anticipata secondo quanto previsto dal comma citato;
 - ogni istanza di liberazione anticipata presentata dal condannato, dal suo difensore od altro soggetto interessato, andrà iscritta al SIUS e trasmessa, senza ulteriori adempimenti diversi dal mero inquadramento dei periodi, al magistrato per le sue valutazioni ai sensi del comma 3 dell'art. 69 bis ord. pen., tenendo presente che ai fini della declaratoria di inammissibilità della istanza ove non siano specificati i motivi, occorre tenere presente anche l'interesse immanente alla decisione da parte dell'interessato, correlato al riconoscimento dell'adeguatezza del proprio percorso di adesione al trattamento che la concessione del beneficio comporta;
 - l'accertamento dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata ai sensi del comma 2 dell'art. 69 bis ord. pen., sino alla adozione dei regolamenti di cui al comma 4 dell'art. 69 bis ord. pen., avverrà con le modalità ordinarie già in vigore e, qualora la cadenza della trasmissione anche da parte del pubblico ministero degli elementi di valutazione necessari per la decisione sulla liberazione anticipata non rispetti il termine di novanta giorni antecedente al fine pena "virtuale" risultante dagli atti esecutivi del pubblico ministero, detto accertamento non potrà avere luogo vertendosi al di fuori dei casi previsti dalla norma citata e quindi gli atti trasmessi saranno insuscettibili di comportare l'avvio del procedimento di liberazione anticipata;
 - nelle ipotesi di cui al punto precedente gli atti esecutivi trasmessi dal pubblico ministero verranno immediatamente trasmessi dalla cancelleria al magistrato di sorveglianza che valuterà la sussistenza delle condizioni per l'avvio del procedimento con iscrizione al SIUS, ricorrendo la cadenza temporale di cui al secondo comma, ovvero assumerà le determinazioni per la diretta l'archiviazione degli atti;

- ai sensi **dell'art. 679 comma 1-bis c.p.p.**, introdotto dall'art.10 comma 2-bis d.l. n. 92 del 4 luglio 2024 convertito in legge 8 agosto 2024 n. 11, la richiesta del pubblico ministero ex art. 658 bis c.p.p. di applicazione delle misure di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia o della REMS di cui all'art. 215 secondo comma n. 2 e 3 c.p., dovrà essere trasmessa dalla cancelleria al magistrato di sorveglianza immediatamente, previa iscrizione al SIUS ed acquisizione dello stato esecutivo e posizione giuridica, ed il magistrato provvederà ad emettere il decreto di fissazione dell'udienza per l'accertamento della pericolosità sociale senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta, nel rispetto dei termini di comparizione di cui all'art. 679 c.p.p.;
- la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza da parte del pubblico ministero ai sensi **dell'art. 656 commi 9-bis e 9-ter c.p.p.** per l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare nei casi previsti dalla norma (settantenni ed ultrasettantenni ovvero condannati già agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute) andrà iscritta al SIUS ufficio ex art. 47 ter comma 1 quater ord. pen., in attesa di adeguamento del sistema informatizzato e trasmessa al magistrato di sorveglianza per le sue determinazioni, tenendo presente che ai fini delle valutazioni di competenza sarà cura del magistrato tenere conto che le condizioni di salute sono da intendersi "particolarmente gravi" allorquando ricorra l'ipotesi di cui all'art. 275 comma 4-bis c.p.p. (data l'equipollenza del termine "particolarmente gravi" e "gravissime") e comunque siano ricavabili dall'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari che andrà acquisita.

Si comunichi al magistrati del Tribunale di Sorveglianza ed alle cancellerie.

Si comunichi altresì al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova, ai Procuratori della Repubblica del Distretto ed al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova.

Il Presidente
Gaetano Brusa

